

Legge regionale 8 giugno 2022, n. 18

Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente).

(BURC n. 108 del 9 giugno 2022)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 8 [della l.r. 10/22](#))

1. L'articolo 8 della [legge regionale 20 aprile 2022, n. 10](#) (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente) è così modificato:
 - a) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) le parole: "e la Città metropolitana di Reggio Calabria" sono sostituite dalle seguenti: ", la Città metropolitana di Reggio Calabria e i Comuni di Corigliano-Rossano e di Lamezia Terme";
 - 2) la parola: "trentacinque" è sostituita con la parola: "trentatré";
 - b) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Il comune appartenente a una fascia demografica, di cui al comma 2, priva di rappresentanza nella Tabella A, concorre all'elezione del rappresentante unitamente ai comuni facenti parte della fascia demografica immediatamente inferiore.";
 - c) alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo: "I sindaci dei comuni di cui al comma 2, afferenti a fasce demografiche prive di rappresentanza nella Tabella A, e i sindaci dei comuni afferenti alla fascia demografica immediatamente inferiore, votano unitamente, designando il proprio rappresentante, con una sola preferenza, tra i sindaci facenti parte di entrambe le fasce demografiche."

Art. 2

(Sostituzione della Tabella A allegata alla [l.r. 10/2022](#))

1. La Tabella A della [l.r. 10/2022](#) è sostituita dalla seguente:

Circoscrizioni territoriali	Comuni capoluogo e Comuni di Corigliano-Rossano, Lamezia Terme, (membri di diritto)	Città metropolitana di Reggio Calabria (membro di diritto)	a) ≥15.001 abitanti	b) tra 10.001 e 15.000 abitanti	c) tra 5.001 e 10.000 abitanti	d) tra 1.001 e 5.000 abitanti	e) ≤1.000 abitanti	Totale
Provincia di Cosenza	2	0	3	2	3	4	1	15
Città Metropolitana di Reggio Calabria	0	1	2	1	2	3	1	10

Provincia di Catanzaro	2	0	0	0	3	1	1	7
Provincia di Crotone	1	0	0	1	0	1	1	4
Provincia di Vibo Valentia	1	0	0	0	1	1	1	4
Tot.	6	1	5	4	9	10	5	40

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.